

11 9 GENNAIO 2013

Allegato A) alla deliberazione n. del , composto da n. 6 pagine.

**CONVENZIONE TRA L' ASL VCO E LA COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME A VOI"  
ONLUS CON SEDE LEGALE IN BUSCA (CN), VIA MONTE OLLERO, N. 129 PER  
L'INSERIMENTO DI PAZIENTE PSICHiatrico**

**TRA**

L' ASL VCO – partita I.V.A. 0063488033 – legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore di Macrostruttura del Distretto di Verbania Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro

**E**

La Cooperativa Sociale "Insieme a voi" Onlus, con sede legale ed amministrativa in Busca (CN) Via Monte Ollero, n. 129, di seguito denominata semplicemente Cooperativa – partita I.V.A. 02321580041 - rappresentata dal Legale rappresentante Sig.a Patrizia Bausano

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'ASL VCO convenziona la Cooperativa relativamente alla struttura residenziale "Wanda Meini Meinardi", regolarmente autorizzata al funzionamento, ai sensi delle leggi regionali vigenti, per due nuclei da n. 10 posti letto ciascuno, per complessivi n. 20 posti letto, per disabili gravi e gravissimi, da determinazione n. 664 dell' 8 novembre 2002 del Commissario dell' ASL di Cuneo, per l'accoglienza in regime residenziale di pazienti affetti da patologia psichiatrica che necessitano di assistenza protetta.

La Cooperativa accetta il convenzionamento per i pazienti già inseriti e si impegna ad ospitare altri utenti assistiti dai centri di salute Mentale dell' ASL VCO qualora abbia posti disponibili.

**ART. 2 – CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

La Cooperativa si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli..

L'attuazione degli interventi terapeutico riabilitativi si ispira ai principi definiti nella legislazione regionale in materia di Salute Mentale e la Cooperativa, in accordo con l'ASL VCO, opererà in tale direzione.

### **ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PRESIDIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

Per l'esercizio dell'attività, oggetto della presente convenzione, la Cooperativa mette a disposizione:

1. l'immobile sito in Busca (CN) Via Monte Ollero n. 129 con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti;
2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente;
3. le seguenti prestazioni:  
vitto, alloggio, assistenza continuativa sulle 24 ore, assistenza medica, consulenze specialistiche, attività riabilitative.

In ogni caso la Cooperativa si impegna a rispettare gli standards minimi di personale previsti dalla normativa vigente per la tipologia di struttura considerata e ad assicurare la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione.

### **ART. 4 – IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI**

L' ASL VCO dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accertare che le caratteristiche della struttura rispondano alle esigenze dell'utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo.

L' ASL VCO si impegna verso la Cooperativa a:

- effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL VCO stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
- individuare il personale sanitario e infermieristico di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
- garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori della struttura in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
- mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative per l'utente;
- garantire la possibilità per la struttura di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto, tenendo conto in prima istanza della possibilità di ricoverare il paziente temporaneamente presso il SPDC competente per territorio;
- assicurare la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'équipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente.

La Cooperativa si impegna verso l'ASL VCO a:

- collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2 – 3 letti;
- garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite;
- garantire una adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi dell' Azienda Sanitaria di riferimento territoriale della struttura;

- rispettare i diritti e la libertà di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno della struttura;
- considerare i primi tre mesi di permanenza dell'utente come periodo di osservazione (partecipazione dell'utente a tutte le attività strutturate, costruzione della relazione con lui e individuazione dei reali bisogni) con stesura di un piano di lavoro provvisorio;
- redigere, dopo tre mesi, un progetto individualizzato, in accordo con il personale dell' ASL VCO, di durata annuale con verifiche periodiche;
- predisporre una relazione semestrale di verifica, ed inviarla al DSM entro i mesi di giugno e novembre;
- attivare tutti gli strumenti idonei alla tutela dell'utente per favorire la realizzazione del progetto terapeutico – riabilitativo;
- attuare le indicazioni terapeutico – riabilitative e assistenziali contenute nel progetto utente elaborato dall'équipe psichiatrica dell' ASL VCO, in accordo con il soggetto ed i familiari, e a consentire agli operatori dell' ASL VCO ed ai familiari libero accesso alla struttura;
- garantire copertura assicurativa degli ospiti per infortuni e R.C. per danni causati dagli ospiti in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose;
- tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite;
- segnalare agli operatori di riferimento dell' ASL VCO ogni episodio o avvenimento che richieda una modifica del progetto attivato e concordato, e segnalare tempestivamente al responsabile clinico eventuali difficoltà di gestione, onde poter valutare congiuntamente i necessari provvedimenti.

La Cooperativa, inoltre, nei confronti dell'ospite, si impegna a:

- realizzare tutte le attività elencate nell'art.2, nel rispetto della persona come soggetto – individuo con una propria dignità;
- assicurare la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita (alimentazione, igiene, protezione ambientale, riposo, comunicazione...);
- attivare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare speculazioni e raggiri e/o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti;
- ascoltare le sue richieste, e nel limite del possibile, accoglierle ed esaudirle;
- rispettare la sua riservatezza;
- non richiedere denaro per le attività o prestazioni non concordate con gli operatori dell' ASL VCO.

## ART. 5 – PRESTAZIONI

Le attività organizzate all'interno della struttura dovranno essere funzionali a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti, particolare attenzione dovrà essere focalizzata sulla metodologia del lavoro riabilitativo e sullo stile di intervento, sia a livello di gruppo sia individuale.

La Cooperativa s'impegna a garantire un servizio mirato e qualificato in relazione al paziente ed al progetto concordato.

La Cooperativa non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera; per esse si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

## ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI OSPITI

La Cooperativa concorderà con l'équipe psichiatrica dell'ASL VCO e la propria equipe sanitaria l'ammissione degli assistiti per i quali l'ASL VCO assumerà l'onere della retta in misura totale o parziale.

L'ASL VCO rilascerà le impegnative per gli utenti per i quali proporrà il ricovero, impegnandosi ad emetterle con validità dal giorno di effettivo inserimento, previi adempimenti istruttori effettuati dalle proprie equipe psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente.

L'inserimento presso la struttura sarà autorizzato, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale su proposta del Centro Salute Mentale per gli utenti residenti anagraficamente nel proprio territorio e conterrà l'indicazione dell'eventuale contributo retta a carico dell'utente.

## ART. 7 – COMUNICAZIONI ALL'ASL VCO

La Cooperativa comunicherà immediatamente all'ASL VCO via fax, e successivamente in originale:

- a) la data di ammissione dell'assistito;
- b) le assenze per motivi diversi da quelli di cui al successivo punto c);
- c) la data di ricovero presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato;
- d) la data di rientro in struttura;
- e) la data di decesso dell'assistito;
- f) la data di dimissione.

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito della struttura mettersi in contatto con lo Psichiatra di riferimento o, in caso d'urgenza, con il Presidio Ospedaliero.

Del ricovero la Cooperativa darà comunicazione tempestiva all'ASL VCO, tramite fax, al DSM.

## ART. 8 – ASSENZE – ALLONTANAMENTI – DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

Per le assenze programmate dell'ospite (ricoveri, permessi in famiglia, attività risocializzanti) solo nel caso di ricovero ospedaliero l'ASL VCO può riconoscere alla Cooperativa la retta decurtata del 30% a decorrere dal primo giorno di assenza, per un periodo massimo di trenta giorni consecutivi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.

Negli altri casi la retta da corrispondere è al 100% senza alcuna decurtazione.

Qualora l'assistito concorra al pagamento della retta, semprchè si tratti di ricovero ospedaliero, anche il contributo a suo carico sarà ridotto del 30%.

Qualora l'assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso la struttura questa dovrà darne preavviso motivato della dimissione, con anticipo di gg.15, all'ASL VCO, per il tramite del DSM, via fax e successivamente in originale.

### **ART. 9 –RETTA**

La retta è da intendersi come costo unitario della prestazione ovvero giorno di degenza. L'entità della retta base, fatto salvo il riconoscimento del tasso d'inflazione programmato annuale ed eventuali variazioni del costo del lavoro a seguito di accordi sindacali in variazione del CNNL delle Cooperative Sociali, è pari a € 213,24 + IVA al 4% giornalieri così distinti:

- € 160,78 + IVA 4% quota sanitaria
- € 63,99 + IVA 4% quota sociale.

Il costo di eventuale trattamento individualizzato, che sarà concordato tra ASL VCO e Cooperativa, verrà sommato alla quota sanitaria.

Nel caso di ricovero ospedaliero dell'utente, su richiesta, la Cooperativa può fornire alcune ore giornaliere di assistenza il cui importo concordato sarà sommato alla quota sanitaria.

Sono escluse dalla retta e sono a carico dell'assistito, per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per la struttura;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, ecc.);
4. le spese per eventuale assistenza al di fuori della struttura.

La Cooperativa non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva a quelle sopraccitate (es. spese di lavanderia).

La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissione/decesso.

L'ASL VCO pagherà la retta in base ai giorni di effettivo utilizzo della struttura, compresi i giorni di assenza per ricovero ospedaliero degli ospiti che saranno pagati nella proporzione prevista dall'art. 8.

L'importo dell'eventuale contributo retta è determinato dall'ASL VCO valutate le specifiche esigenze personali. Il contributo sarà riscosso dalla Cooperativa che rilascerà all'ospite regolare ricevuta fiscale.

Il pagamento delle rette da parte dell'ASL VCO verrà effettuato come segue:

- il 60% della quota sanitaria 30 gg. dalla data della fattura
- il 40% della quota sanitaria a 90 gg. tassativi dalla data della fattura
- la quota alberghiera a 30 gg. entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato il nominativo degli ospiti e precisato il periodo di permanenza.

### **ART. 10 –DECESSO DELL'OSPITE**

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune dove insiste la struttura.

### **ART. 11 –ATTIVITA' DI CONTROLLO**

L' ASL VCO può in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

### **ART. 12 –DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

### **ART. 13 – INADEMPIENZE – RECESSO**

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo adempimento.

Trascorso inutilmente il termine previsto l'ASL VCO ha la facoltà di trattenere una parte della retta di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui l'adempimento si riferisce.

Qualora però, l'ASL VCO riscontri nei servizi forniti dalla Cooperativa condizioni non risolvibili, che impediscono lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL VCO delle obbligazioni non risolvibili, che impediscono lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL VCO dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad un Collegio di tre Arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL VCO, il secondo dalla Cooperativa ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

### **ART. 15 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

### **ART. 16 – REGIME FISCALE**

Le prestazioni di cui alla presente convenzione, trattandosi di prestazioni sanitarie, sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1072, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelle resa da Cooperative Sociali per le quali è prevista l'IVA al 4%.

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna, li.....(data di assunzione della deliberazione).

**IL DIRETTORE DI MACROSTRUTTURA  
DEL DISTRETTO DI VERBANIA  
(Dott.ssa Mariagrazia BOLONGARO)**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
della Cooperativa "INSIEME A VOI"  
(Signora Patrizia BAUSANO)**

ASL VCO  
il DIRETTORE DEL DISTRETTO VERBANIA  
(Dott.ssa M.G. Bolongaro)